

Ai sensi dell'articolo II.10 dello Statuto, il Collegio di disciplina è competente per tutti i procedimenti disciplinari relativi ai professori ordinari, associati e ai ricercatori, in ordine a fatti che possano dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, tra quelle previste dall'art. 2 del presente Regolamento.

2. Il Collegio è composto da tre professori ordinari, tre professori associati e tre ricercatori, tutti in servizio ed in regime di tempo pieno.

3. Il Collegio, ai sensi dell'art. II.10 comma 2 Statuto, opera nel rispetto del contraddittorio secondo il principio del giudizio fra pari. In particolare:

a) qualora sia sottoposto a procedimento disciplinare un professore di I fascia o un docente a contratto, la composizione dell'Organo è ristretta alla sola componente dei professori ordinari;

b) qualora sia sottoposto a procedimento disciplinare un professore di II fascia, la composizione è ristretta alla componente dei professori ordinari e associati;

c) qualora sia sottoposto a procedimento disciplinare un ricercatore a tempo indeterminato o determinato, la composizione dell'Organo è estesa a tutti i componenti.

4. La prima convocazione del Collegio, dopo la nomina dei componenti, spetta al professore ordinario più anziano in ruolo. Nella prima riunione è eletto il Presidente del Collegio, con la maggioranza assoluta dei voti dei componenti. Questi designa un vice-presidente che, in caso di impedimento del Presidente o su delega circostanziata di quest'ultimo, lo sostituisce negli atti di sua competenza.

5. Il Presidente rappresenta il Collegio di disciplina; a lui spetta convocare le riunioni ed organizzarne i lavori; la convocazione è inviata ai componenti con ogni mezzo utile ad assicurarne la piena conoscenza, almeno cinque giorni prima della riunione, salvi i casi eccezionali di convocazione d'urgenza disposti dal Presidente.

*6. Il Collegio delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti; l'astensione dal voto è ammessa solo se motivata per iscritto.*

7. Il mandato dei componenti del Collegio di disciplina è di tre anni ed è consecutivamente rinnovabile una sola volta.

8. La partecipazione al Collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

9. Ciascun componente del Collegio ha l'obbligo di astenersi dalla partecipazione al procedimento disciplinare nel caso in cui abbia legami di parentela o affinità sino al quarto grado ovvero di coniugio o di convivenza con il professore o ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare.

10. Qualora l'astensione o l'impedimento personale di un componente comporti l'impossibilità di funzionamento del Collegio, il Senato accademico, convocato d'urgenza, designa un componente supplente per quel determinato procedimento. La designazione del componente supplente ricade nelle ipotesi di sospensione di cui all'art. 6 comma 12.

11. In caso di astensione del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice-Presidente o dal professore ordinario più anziano.